



Disposizioni Regolamentari per i Volontari negli eventi di canottaggio

Approvato dal Consiglio Federale il 20 settembre 2024 con delibera n. 151/24

Premessa

Il Decreto Legislativo 36/21 prevede che le Società e le Associazioni sportive dilettantistiche, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.a., possano avvalersi, nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di soggetti definiti volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali.

Le prestazioni dei volontari possono riguardare lo svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché lo svolgimento della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti. Le prestazioni volontaristiche, però, non possono prevedere l'erogazione di alcun compenso, ma unicamente il rimborso analitico delle spese sostenute o, in alternativa, un rimborso forfettario, anche per prestazioni svolte nel comune di residenza.

A tal fine il decreto legge 71/2024, convertito con legge 29 luglio 2024, n. 166, modificando l'art. 29, comma 2, del D.Lgs. 36/21, ha espressamente previsto che i soggetti beneficiari delle prestazioni dei volontari possano corrispondere agli stessi, in alternativa ai rimborsi spese analitici, rimborsi forfettari fino ad un massimo di euro 400 mensili, in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalla Federazione ed a condizione che la stessa individui con propria delibera le tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La Federazione Italiana Canottaggio, al fine di consentire alle Società e Associazioni sportive affiliate di poter applicare correttamente la normativa vigente in materia di volontari, ai sensi dell'art. 29, comma 2, D.Lgs. 36/21, con delibera n. 151 del 20 settembre 2024 ha definito il seguente:

REGOLAMENTO

MANIFESTAZIONI ED EVENTI SPORTIVI RICONOSCIUTI

Le Società e Associazioni sportive affiliate alla Federazione Italiana Canottaggio, potranno avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività in occasione dei seguenti eventi sportivi e manifestazioni:

1. Gare Nazionali e regionali di canottaggio, in acqua, inserite nel calendario ufficiale federale;
2. Gare Nazionali e regionali Indoor inserite nel calendario ufficiale federale;
3. Gare Internazionali svolte in Italia inserite nel calendario internazionale Mondiale/Europeo;
4. Gare organizzate dalla singola affiliata purché munite di nulla-osta federale;
5. Eventi sportivi di formazione rientranti nei programmi federali: attività progetto scuola, corsi per allenatori/istruttori;
6. Eventi di formazione e didattica per i quali sia stata effettuata regolare comunicazione alla Federazione e sia stata autorizzata dalla stessa;
7. Eventi sportivo/promozionali, anche di carattere sociale, patrocinati dalla Federazione;

ATTIVITA DI VOLONTARIATO

I volontari dovranno essere tesserati alla Federazione Italiana Canottaggio.

Le attività di volontariato svolte a favore della Federazione e/o delle singole Società e Associazioni sportive affiliate, durante le manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti, sono le seguenti:

1. Direzione e gestione attività arbitrali (senza convocazione federale, a favore di ASD/SSD affiliati alla FIC);
2. Allenatore/Istruttore;
3. Omologatore campo gara;
4. Speaker;
5. Attività di organizzazione e coordinamento della manifestazione o dell'evento sportivo, svolta dai consiglieri o da altri tesserati dell'affiliato;
6. Accompagnatori degli atleti minori e paralimpici;
7. Supervisione e organizzazione eventi;
8. Cerimoniale;
9. Soggetti che garantiscono il trasporto di persone o cose in occasione dell'evento;

10. Soggetti che garantiscono il funzionamento degli eventi sportivi, conducenti imbarcazioni, addetti ai pontili imbarco/sbarco e di partenza;

11. Soggetti deputati all'accoglienza;

12. Soggetti dediti a garantire la sicurezza dei luoghi nonché la manutenzione e custodia delle attrezzature e degli impianti dove è svolto l'evento.

TIPOLOGIE DI SPESA

Potranno essere oggetto di rimborso forfettario le seguenti spese:

- Spese di viaggio
- Spese di vitto
- Spese alloggio
- Trasporto attrezzature

ENTITÀ RIMBORSO FORFETTARIO:

In caso di manifestazioni ed eventi sportivi il rimborso forfettario per ciascuna giornata non potrà essere superiore ai seguenti limiti:

Manifestazioni provinciali e regionali: fino ad un massimo di Euro 50,00

Manifestazioni nazionali: fino ad un massimo di Euro 60,00

Eventi didattici e formativi: fino ad un massimo di Euro 100,00

COMUNICAZIONE

I nominativi dei volontari a cui è stato corrisposto il rimborso forfettario, devono essere comunicati attraverso il Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD) utilizzando l'apposita sezione in corso di definizione.

La comunicazione dovrà essere effettuata entro la fine del mese successivo al trimestre in cui è stata svolta la prestazione.

Art. 29

Prestazioni sportive dei volontari

1. Le società e le associazioni sportive, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.a., possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali. Le prestazioni dei volontari sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.

2. Le prestazioni dei volontari sportivi di cui al comma 1 non sono retribuite in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari sportivi possono essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio comune di residenza, nel limite complessivo di 400 euro mensili, in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a. purché **(questi ultimi individuino, con proprie deliberazioni, le)** tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

(Gli enti eroganti sono tenuti a comunicare i nominativi dei volontari sportivi che nello svolgimento dell'attività sportiva ricevono i rimborsi forfettari e l'importo corrisposto a ciascuno)

attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, in apposita sezione del Registro stesso, entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni sportive del volontario sportivo. Tale comunicazione è resa immediatamente disponibile, per gli ambiti di rispettiva competenza, all'Ispettorato nazionale del lavoro, all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). La suddetta comunicazione è messa a disposizione tramite la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'[articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale](#) di cui al [decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#), nonché tramite il sistema pubblico di connettività di cui all'articolo 73 del medesimo [codice dell'amministrazione digitale](#), senza nuovi o maggiori oneri a carico delle amministrazioni di riferimento. I rimborsi di cui al presente comma non concorrono a formare il reddito del percipiente. Detti rimborsi concorrono al superamento dei limiti di non imponibilità previsti dall'articolo 35, comma 8-bis **(,,)** e costituiscono base imponibile previdenziale al relativo superamento, nonché dei limiti previsti dall'articolo 36, comma 6.

3. Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.

4. Gli enti dilettantistici che si avvalgono di volontari devono assicurarli per la responsabilità civile verso i terzi. Si applica l'[articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117](#)